

## ❑ Interrogazione n. 395

presentata in data 28 marzo 2017

a iniziativa del Consigliere Fabbri

### **“Distruzione di habitat prioritario per realizzazione di impianti sciistici sul Monte Catria”**

a risposta orale

Premesso che:

- Il Comune di Frontone (PU), con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n° 27563 del 23/05/2016, ha presentato una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di cui all'art.8 L.R. n.3/2012 relativamente all'Intervento di potenziamento e messa in sicurezza del comprensorio sciistico del Monte Catria servito dalla cabinovia OM06 (Caprile - Monte Acuto) da localizzarsi in Loc. Cupa delle Cotaline - Monte Acuto, nel Comune di Frontone.
- La Provincia di Pesaro e Urbino, in data 27/05/2016 (data di pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto) ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto il progetto rientra tra quelli previsti nell'allegato B2 capitolo 7 “Progetti di infrastrutture” lettera “c” della L.R. n.3/2012 e nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 alla luce del DM 30 marzo 2015, e quindi è soggetto alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale.
- Il Progetto interessa un Sito di Interesse Comunitario (SIC) istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CE, il SIC IT5310019 “Monti Catria e Acuto” e una Zona di Protezione Speciale (ZPS) istituita ai sensi della Direttiva 79/409/CE, la ZPS IT5310031 “Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega”. Pertanto, ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 10 comma 3, e ai sensi della LR 3/2012, art.5, comma 5, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA comprende la valutazione di incidenza.
- Ai sensi dell'art. 24 della L.r. n.6/2007 la gestione del SIC e della ZPS sopra citati è di competenza dell'Unione Montana del Catria e Nerone che, conformemente al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, è anche competente per il rilascio del parere di Valutazione di Incidenza. Tale parere è stato pertanto rilasciato con determinazione n. 29 del 22/12/2016 dall'Unione Montana nell'ambito della procedura di VIA di competenza provinciale.
- Il parere della Provincia di Pesaro e Urbino, che recepisce il parere dell'Unione Montana per la valutazione di incidenza, è stato emesso con determinazione del Dirigente del Servizio n. 9 – Urbanistica, Pianificazione Territoriale, VIA, VAS, Aree Protette, n. 236 del 28/02/2017.

Rilevato che:

- Dall'esame del parere di cui alla determinazione n. 29 del 22/12/2016 dell'Unione montana del Catria e Nerone e del relativo documento istruttorio, nonché della relazione per lo studio di incidenza allegata al progetto, si evince chiaramente che la realizzazione del progetto interferisce con habitat di interesse comunitario, compresi habitat prioritari, di cui agli allegati della direttiva 92/43/CE; in particolare per gli habitat 9210\* (prioritario), 6210, 6220 e 6170 vengono indicati come potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera perdita e degrado/danneggiamento di habitat naturale, perdita e degrado/danneggiamento di habitat di specie (pag. 42 e 43 della relazione di Valutazione di Incidenza, Tavola B, allegata alla documentazione di progetto). Nonostante ciò, nella Tabella 8 (Valutazione della significatività degli impatti DGR n. 220 del 09/02/2010 – L.R. n.6/2007 – DPR n. 357/1997) di pag. 44 viene indicata perdita di habitat prioritario solo temporanea (e non permanente). Si fa presente che l'habitat prioritario 9210\* è costituito da boschi Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* e che l'impatto di cui trattasi, come si legge sia nel documento istruttorio per la valutazione di incidenza che nella relazione di Valutazione di Incidenza, consiste nel taglio (quindi rimozione) del bosco. La natura di tale impatto non può essere considerata temporanea, né può essere assunta come una scusante ecologica che l'habitat 9210\* rimosso a seguito dell'intervento, verrà sostituito da nuovo habitat 6210 (praterie), come si legge nel documento prodotto dal Comune di Frontone (prot. 4487 del 18.10.2016) ad integrazione della documentazione presentata nella procedura di VIA: i due habitat hanno infatti funzioni ecologiche diverse e non sono intercambiabili; inoltre nulla assicura che proprio le associazioni fitologiche caratteristiche dell'habitat 6210 andranno ad instaurarsi a

sostituzione del rimosso habitat 9210. Nel documento istruttorio per il parere di Valutazione di incidenza dell'Unione Montana, vengono inoltre prese in considerazione altre incidenze negative a carico di habitat e specie di interesse comunitario, come frammentazione di habitat, disturbo di specie, ecc. Le stesse incidenze sono altresì rilevabili, anche da occhio non esperto, dalla semplice lettura della documentazione progettuale.

- Per quanto sopra riportato, il progetto in esame comporta un'incidenza negativa sui siti Natura 2000 interessati ed in particolare comporta una distruzione permanente di habitat prioritario, l'esigua percentuale di habitat prioritario interessato rispetto al totale di habitat presente nel sito non può essere considerata un'attenuante. I documenti comunitari di riferimento (in particolare "Study on evaluating and improving the article 6.3 permit procedure for natura 2000 sites", Contract N° 07.0307/2012/623211/SER/B3) specificano infatti che la non significatività dell'impatto può essere attribuita solo dopo attente analisi che abbiano individuato una serie di parametri, tra cui anche la perdita assoluta di habitat e la presenza di effetti cumulativi: la soglia percentuale dell'1% di habitat danneggiato rispetto all'habitat totale è solo uno dei vari parametri che devono essere considerati secondo le linee guida UE.
- In caso di incidenza negativa su habitat o specie di interesse comunitario, si applica quanto previsto al comma 10 dell'art. 5 del DPR 357/97, che stabilisce che *"Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico"*. Nel caso in esame, non essendo palesemente in presenza di "esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente", manca la valutazione della sussistenza di eventuali "altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" e a quanto risulta agli atti manca la comunicazione alla Commissione Europea per l'acquisizione del previsto parere.
- Gli atti dell'Unione Montana e della Provincia, pur riconoscendo (nel documento istruttorio) l'incidenza negativa concludono con un parere positivo, con prescrizioni non adeguate a rimuovere l'incidenza e escludono il progetto da VIA, precludendo la possibilità di analisi più approfondite, comprensive anche di possibili confronti tra alternative progettuali, che avrebbero potuto rendere più sostenibile il progetto.
- Inoltre, il parere dell'Unione Montana, poi ripreso dal Parere della Provincia di Pesaro e Urbino, parla di "compensazioni", che però non vengono né definite né quantificate. Secondo la normativa vigente in materia di valutazione di incidenza (DPR 357/97) è corretto parlare di compensazioni in presenza di incidenza negativa. Inoltre, le indicazioni contenute nel documento del Ministero dell'Ambiente "Le misure di compensazione nella direttiva habitat" specificano che le misure di compensazione possono essere prese solo in presenza di uno dei tre casi previsti all'art. 6, par. 4.1 e 4.2 della direttiva habitat, e specifica le procedure. Il caso in esame sembrerebbe rientrare nell'art. 6 par. 4.2 parte seconda, cioè si è in presenza di habitat o specie prioritarie e "sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". Tali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico dovevano essere supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate (di cui non si ha riscontro negli atti del progetto in esame), e solo successivamente l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al Ministero dell'Ambiente per la verifica e il successivo inoltro per **richiesta di parere** alla CE, la quale non si esprime preliminarmente, ma solo a seguito di procedure certe e definite svolte dallo Stato membro.

Considerato che:

- L'art. 11 della Direttiva Habitat (dir. 92/43/CEE), stabilisce che gli Stati Membri sono tenuti a garantire la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat (elencati nell'Allegato I) e delle specie (elencate negli Allegati II, IV e V) di interesse comunitario su tutto il territorio nazionale, attraverso il monitoraggio di cui all'art. 17. Lo stato di conservazione di habitat e specie è incluso nei rapporti nazionali sullo stato di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, che gli Stati devono consegnare semestralmente (giugno e dicembre) alla Commissione europea.
- Il DPR n. 357/97 che recepisce per l'Italia la direttiva habitat, stabilisce per le Regioni alcune

responsabilità; in particolare, l'art. 3, comma 4bis riporta che le regioni *“sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva”*; inoltre, all'art. stabilisce che sono sempre le Regioni che *“assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie”*.

- Le Marche, con la legge regionale 6/2007, trasferisce ad una serie di soggetti (Unioni dei Comuni, Enti Parco, Province) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000; le competenze trasferite agli enti gestori elencate all'art. 24 comma 3 consistono nell'adozione di misure di conservazione o piani di gestione (lettera a), nell'effettuazione della valutazione di incidenza (b), nei monitoraggi periodici (c), nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza. Resta di competenza della Regione l'aggiornamento e trasmissione periodica al Ministero competente dei dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del DPR 357/1997.
- L'attuale architettura normativa vigente in Regione sull'argomento, sebbene lasci all'Amministrazione Regionale importanti doveri in termini di conservazione dei siti Natura 2000, non fornisce alla regione medesima utili strumenti per attuarla: la raccolta dei dati di monitoraggio dagli enti gestori e successiva trasmissione al Ministero, senza ulteriori meccanismi di controllo, valutazione e intervento, non consente alla Regione di rispettare l'obbligo sancito dalla direttiva habitat e ripreso dal DPR 357/97, di garantire la conservazione di habitat e specie di interesse comunitario. Il caso del Comprensorio sciistico del Catria è una palese conferma di questo stato di fatto: il passaggio delle competenze a Province (per la VIA) e Unioni Montane (per la Valutazione di Incidenza) permette che la distruzione di habitat prioritario e altre incidenze negative possano avvenire senza che la Regione Marche possa intervenire.

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:

1. Se fosse a conoscenza dei fatti segnalati e cosa intenda fare per adempiere agli obblighi di cui all'art.3 (mantenimento dello stato di conservazione), all'art.5 comma 10 del DPR 357/97 (richiesta parere alla commissione europea) e art. 6 paragrafo 4.2 seconda parte della direttiva habitat;
2. Se intenda rivedere la normativa regionale in materia di Rete Natura 2000, riportando in capo alla Regione le dovute competenze in materia di monitoraggio, valutazione e controllo della Rete Natura 2000, che risultano allo stato attuale frammentarie e non efficaci, quando non addirittura assenti (relativamente alle funzioni di controllo);
3. Se intenda comunque procedere al finanziamento dell'opera, nonostante la dubbia sostenibilità ambientale manifestata.